

In caso di trasferimento della quota di un fondo rustico indiviso facente parte di comunione ereditaria, Sez. 3, n. 25052, est. Segreto, ha poi ritenuto – adeguandosi ad un pregresso orientamento della S.C. di cui sono espressione Sez. 3, n. 3424 del 1997 (Rv. 503827), e Sez. 3, 1870 del 2006 (Rv. 588991) – che il diritto di prelazione coerede di cui all'art. 732 cod. civ. prevale su quello del coltivatore diretto, mezzadro, colono o partecipante ex art 8 della l. n. 590 del 1965 ove anche il coerede sia coltivatore diretto